



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione VI civile e fallimentare

Proc. n.24372 /2018 V.G.

Il Giudice,

viste le reiterate contestazioni del creditore

;

preso atto dell'attestazione definitiva dell'OCC;

osservato che, secondo quanto risulta dagli atti, parte della soddisfazione dei creditori trae origine dal prezzo della vendita dell'immobile, nell'ambito del procedimento di esecuzione

;

rilevato che, secondo quanto allegato dal ricorrente, la proposta di accordo è oggetto di specifica modificazione proprio in ragione della vendita del bene in sede esecutiva e del conseguente soddisfacimento parziale dei creditori in quella sede (anche nell'attestazione definitiva non si tiene conto di quel cespite, ma solamente dell'apporto finanziario fornito dalla moglie e dall'ipotetico valore di realizzo degli altri, modestissimi beni immobili del), dunque non pare fondato il presupposto di fatto da cui muove la contestazione di , secondo cui il cespite in questione non sarebbe estraneo alla presente proposta di accordo, perché, di contro, lo è e dev'esserlo; considerato, dunque, che

- l'immobile in questione essendo stato, appunto, aggiudicato e venduto nell'ambito di tale procedimento esecutivo, esso non può formare oggetto del presente piano, come affermato nella stessa versione definitiva di quest'ultimo, *in parte qua* corretto;
- le diffuse questioni illustrate dalla Banca nella sua opposizione circa la titolarità del bene (*illo tempore* venduto dal alla moglie ed oggetto di revocatoria ordinaria), come pure del rango ipotecario del credito vantato da quello stesso istituto opponente e da altri sono irrilevanti nella presente sede, posto che esse dovevano trovare risoluzione nel procedimento esecutivo, dal momento che in quella sede e su quell'immobile doveva attuarsi la garanzia ipotecaria dei vari prelazionari), pacifico essendo il fatto che, venduto il bene in quella sede, essi non hanno trovato capienza che per una parte del loro credito, restando per la parte restante falcidiati e degradati comunque a chirografari, come in effetti occorso;
- le spese in prededuzione del procedimento esecutivo godono di quel rango in quella sede e non in questa, posto che il procedimento esecutivo non è sospeso dal presente, essendo già intervenuta l'aggiudicazione e che, in ogni caso, la disciplina attuale non consente di postulare un rapporto di consecuzione fra quella procedura esecutiva e la presente;
- le spese in prededuzione del presente procedimento – in particolare il compenso dell'OCC – non paiono quantificate in termini incompatibili con le dimensioni dell'attivo concorsuale, entro il quale certo non è da contemplare il prezzo di realizzo dell'immobile , fermo restando che la liquidazione del compenso è determinato dal giudice sulla base del DM 30.5.2002, operate la decurtazione prevista ex lege (tra il 15% e il 40% del compenso determinabile secondo la tariffa ministeriale applicabile al curatore fallimentare), talché l'accordo fra il debitore e l'OCC può valere al più come rinuncia di quest'ultimo a quanto maggiormente liquidabile secondo tariffa, non certo quale deroga convenzionale in danno della massa dei creditori o vincolo alla liquidazione giudiziale (ovviamente nel rispetto della tariffa o, in via d'ipotesi, anche discostandosi dalla stessa, previa specifica e puntuale motivazione che randa ragione di tale scostamento;

ritenuto, conclusivamente, che le contestazioni svolte da all'omologazione dell'accordo, posto che:

non paiono ostative



1. le spese del procedimento esecutivo non sono qualificabili in prededuzione nella presente sede;
2. le spese in prededuzione del presente giudizio (specificamente: il compenso dell'OCC) saranno oggetto di successiva liquidazione da parte del giudice ed un eventuale maggior accantonamento ha valore prudenziale, non costituendo "prenotazione" su base convenzionale di un compenso superiore;
3. per le ragioni sopra espresse, quale che sia la storia ed il rango ipotecario del credito di _____, in questa sede la stessa, in relazione all'immobile _____ ha rango chirografario, siccome falcidiato della parte non soddisfatta dal realizzo della garanzia sul bene ipotecato;
4. quale che sia la quantificazione del credito, la maggioranza dei creditori è ampiamente raggiunta e _____ è resta il solo dissenziente;
5. la percentuale di soddisfacimento dei creditori (poco oltre il 3%) è esigua a fronte del considerevole indebitamento prodotto dal _____; tuttavia essa non è simbolica e l'entità del soddisfacimento, pur esigua, è stata ritenuta congrua dall'ampia maggioranza dei creditori;
6. la convenienza della proposta è, appunto, rimessa ai creditori, fermo restando che la stessa, in termini relativi, vi è, posto che essa si fonda su un apporto finanziario esterno all'esangue patrimonio del proponente, il quale non consentirebbe alcun soddisfacimento (o quasi), né vengono allegati elementi di fatto o di giudizio per postulare una maggior convenienza dell'opzione liquidatoria;
7. ad ogni buon conto la convenienza dell'alternativa liquidatoria non è prospettabile, dal momento che non emergono beni od utilità che potrebbero pervenire nei prossimi quattro anni;
8. la fattibilità della proposta è *in re ipsa*, fondandosi sulla documentata disponibilità della somma fornita dal coniuge del proponente;
9. alcuna valutazione di meritevolezza può essere accordata al debitore, ma l'omologazione dell'accordo prescinde del tutto da tale deliberazione;

pqm

visto l'art. 12 l. 3/2012,

omologa l'accordo di composizione della crisi di cui al presente procedimento, nella sua definitiva formulazione;

dispone la pubblicazione sull'apposita sezione del sito web del Tribunale.

Torino, 04/05/2019

Il Giudice
(dr. Bruno Conca)

